

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, BOGI, BOLOGNESI, GIACCO, PETRELLA, TURCO, ZANOTTI

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem*
a fini di studio e di ricerca scientifica

Presentata il 23 giugno 2004

COLLEGHI DEPUTATI! - L'anatomia è una disciplina indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia, della microchirurgia, della chirurgia non invasiva, della radiologia e della radiologia interventista.

Per quanto sia elevato il livello di preparazione garantito dalle cattedre di anatomia, questa però non viene più insegnata con l'aiuto indispensabile della dissezione, unico metodo idoneo ad acquisire una conoscenza reale, particolareggiata e tridimensionale degli organi del corpo umano.

L'unico modo per fare pratica di dissezione per gli studenti di medicina italiani - almeno per quanti possono permetterselo - è recarsi in Francia, in Spagna, in Belgio e in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici

su preparati anatomici: attualmente, in particolare, il 50 per cento dei partecipanti ai corsi francesi è italiano. In Francia, infatti, è in vigore dal 1960 una normativa che concerne la donazione del corpo, grazie alla quale fino ad oggi sono stati donati alle università francesi 50 mila corpi. *

In Italia tutto ciò non è previsto. Allo studente di medicina manca una effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche, approfondimento che sarebbe poi messo al servizio della collettività. Così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dalla presente proposta di legge, in parti-

* *gommano i dichiarati in morte cerebrale che mantengono sotto ventilazione per esercitarvi ai fini degli studi e i morti veri per dissezioni degli studenti*

colare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Quello che con la proposta di legge in sostanza si propone è l'estensione di quel diritto a fare « dono di sé » che è già stato sancito dalla legge sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge.

All'articolo 2 viene promossa l'informazione attraverso iniziative dirette a fare conoscere ai cittadini, ma anche ai medici di medicina generale e a quelli delle strutture sanitarie pubbliche e private, la possibilità di donare il proprio corpo per fini scientifici.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di manifestazione del consenso. Si prevede un testamento olografo in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme di cui all'articolo 4. L'articolo 3 stabilisce inoltre le modalità con le quali il centro di riferimento è

tenuto a comunicare la volontà di donazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore, che a sua volta lo inserirà in un apposito elenco speciale.

L'articolo 4 stabilisce che siano utilizzate in funzione di centri di riferimento le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità.

Con l'articolo 5 sono individuati le modalità e i criteri di riconsegna della salma, che deve essere restituita alla famiglia in condizioni dignitose ed entro un anno dalla presa in consegna. Lo stesso articolo sancisce che le spese di trasporto della salma e quelle per la tumulazione sono a carico della azienda sanitaria locale in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.

All'articolo 6 si chiarisce che la donazione del corpo non può avere fini di lucro.

Infine, agli articoli 7 e 8 sono indicati rispettivamente il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge e la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo ai fini di studio e ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite dall'articolo 3 della presente legge.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

*comprende i "dichiarati
in morte cerebrale" sotto
ventilazione e i "morti vivi"
sui primi esercizi
chirurgici sui secodi
le esecuzioni di dissezione
per studenti.*

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Manifestazione del consenso).

1. La donazione del corpo *post mortem* avviene mediante testamento olografo in

duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Riconsegna della salma).

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Le spese per il trasporto della salma effettuate dal momento del decesso sino alla riconsegna della salma ai sensi del comma 1, nonché le spese relative alla tumulazione della stessa salma sono a carico della istituzione in cui ha sede il citato centro di riferimento.

ART. 6.

(Donazione del corpo post mortem).

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni pecuniarie effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE
AFFARI SOCIALI
(44 deputati)**

Presidente: PALUMBO Giuseppe (FI) *medicina e chirurgia - Università*

Vicepresidenti: LUCCHESI Francesco Paolo (UDC) *medicina/chirurgia*
PETRELLA Giuseppe (DS-U) *MEDICINA (CHIRURGIA UNIV. DOCTE)*

Segretari: BURTONE Giovanni Mario Salvino (MARGH-U) *MEDICINA (CHIRURGIA)*
MORONI Chiara (Misto-LdRN.PSI) *FARMACISTA*

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MEDICINA/CHIR. DOCTE UNIV. | BALAMONTE Giacomo (FI) | LISI Ugo (AN) | GIURISPRUDENZA - AVVOCATO |
| LETTERE MODERNE, OPER. SOCIAL. | BATTAGLIA Augusto (DS-U) | LUCÀ Mimmo (DS-U) | SCIENZE POLIT., AZIENDA PRIV. |
| MEDICINA/CHIR. | BIANCHI Dorina (UDC) | MANCUSO Gianni (AN) | MEDICINA VETERINARIA |
| SCIENZE POLITICHE DOC. UNIV. | BINDI Rosy (MARGH-U) ● | MARTINI Francesca (LNFP) | LINGUE STRAN., DIRIG. PUBBL. |
| MEDICINA/CHIR. | BOGI Giorgio (DS-U) | MASSIDA Piergiorgio (FI) | MEDICINA/CHIR. |
| LETTERE, INSEGN. SCUOLE SUPER. | BOLOGNESI Marida (DS-U) ■ | MEDURI Luigi | GIURISPRUDENZA, PENSIONATO |
| MEDICINA/CHIR. | BORRIELLO Ciro (FI) | Giuseppe (MARGH-U) | |
| LETTERE GIORNALISTA PUB. | BURANI PROCACCINI Maria (FI) | MILANESE Guido (FI) | MEDICINA/CHIR. DOCTE UNIV. |
| MEDICINA/CHIR. | CAMINITI Giuseppe (FI) | MINOLI ROTA Fabio Stefano (FI) | GIURISPR. DIRIGENTE |
| MEDICINA/CHIR. | CASTELLANI Carla (AN) | MOSELLA Donato Renato | SCIENZE MOTORIE |
| UCSO CLASSICO, GIORNALISTA | CONTI Giulio (AN) | (MARGH-U) | |
| GIURISPR. SCIENZE POL. ANV. | COSSUTTA Maura (Misto-Com.it) | MUSSOLINI Alessandra (Misto) | |
| ASSISTENTE INFANTILE | COSTA Raffaele (FI) * | PARODI Eolo Giovanni (FI) | MEDICINA/CHIR. |
| MEDICINA/CHIR. | DI SERIO D'ANTONA Olga (DS-U) | PEPE Luigi (Misto-UDEUR-AP) | MEDICINA/CHIR. |
| MEDICINA/CHIR. | DI VIRGILIO Domenico (FI) | PORCU Carmelo (AN) | GIURISPRUDENZA, AZIENDA PRIV. |
| MEDICINA/CHIR. DOC. UNIV. | DRAGO Giuseppe (UDC) † | STAGNO D'ALCONTRES | MEDICINA/CHIR. DOCTE UNIV. |
| PEDAGOGIA | ERCOLE Cesare (LNFP) ▲ | Francesco (FI) | |
| ECONOM./COMMERCIO AZIENDA | FIORONI Giuseppe (MARGH-U) | TAGLIALATELA Marcello (AN) | UCSO CLASSICO, FUNZION. PUBBL. |
| PRIVATA | GIACCO Luigi (DS-U) | TURCO Livia (DS-U) | UCSO CLASSICO, INSEGNANTE |
| | LABATE Grazia (DS-U) | VALPIANA Tiziana (RC) | ISS. SOCIALE |
| | | ZANELLA Luana (Misto-Verdi-U) | SCIENZE POL., INSEGN. SUP. |
| | | ZANOTTI Katia (DS-U) | MAGISTERO, IMPIEGATA |

† In sostituzione del Sottosegretario Galati

- BINDI ROSY EX MINISTRO SANITÀ. FIRMA LA LEGGE N° 91 1° APRILE '99
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI - SILENZIO ASSENSO"
- M. BOLOGNESI EX PRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI SOCIALI HA USATO ARTIFICI PER FAR
PASSARE LA LEGGE 91/99 DEL SILENZIO-ASSENSO, ORGANIZZAZIONE, FINANZIAMENTI, EXPORT.....
- * COSTA RAFFAELE EX MINISTRO SANITÀ. FIRMA D.M. 582/94 "MODALITÀ PER
L'ACCERTAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MORTE" ACCORCIAMENTO DEI TEMPI A 6 ORE
- ▲ ERCOLE CESARE RELATORE DELLA PROPOSTA DI LEGGE 5083

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 578.

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Art. 2.

Accertamento di morte

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.